

**NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

**TITOLO I**

**Denominazione - Sede - Durata - Oggetto**

**Art. 1**

E' costituita una societa' a responsabilità limitata sotto la denominazione: "BAGNI MARINA GENOVESE SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA".

**Art. 2**

La societa' ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante dall'apposita comunicazione depositata a cura dell'organo amministrativo presso il Registro delle Imprese.

Con apposita decisione dei competenti organi potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

**Art. 3**

La durata della societa' e' stabilita fino al 31 dicembre 2100. Essa potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

**Art. 4**

La societa' svolge l'attivita' di:

- gestione di stabilimenti balneari e di spiagge libere attrezzate, nonché il noleggio di attrezzature di ogni tipo. Essa potrà inoltre esercitare qualsiasi attività che sia strumentale direttamente od indirettamente a quelle precedentemente citate, ivi compresa l'organizzazione, promozione diffusione della pratica di qualsivoglia sport, organizzazione e gestione del tempo libero, di intrattenimenti di qualsivoglia natura, gestione di impianti sportivi, bar, ristoranti, tavole calde, locali notturni e diurni, discoteche, sale da ballo, impianti ed attrezzature di qualsivoglia genere.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la societa' potrà concorrere alla formazione di altre societa' o acquistare partecipazioni in aziende aventi oggetto sociale uguale, complementare o accessorio al proprio, potrà inoltre compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria connessa con l'attivita' esercitata per il conseguimento dell'oggetto sociale, escludendo tassativamente la raccolta del risparmio presso terzi.

Essa potrà altresì acquistare, vendere o utilizzare brevetti, licenze o marchi ed esclusive direttamente o indirettamente connessi con l'oggetto sociale e stipulare qualsiasi accordo ritenuto opportuno con Enti Pubblici e Privati.

La societa' potrà infine rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie reali o no, anche a garanzia di obbligazioni di terzi, purchè nell'interesse sociale.

Non potranno essere emessi titoli di debito previsti dall'art. 2483 del codice civile.

In caso di perdite, qualora il capitale sociale diminuisse di

oltre un terzo, sarà applicato l'art. 2482 *bis* o l'art. 2482 *ter* nel caso il capitale sociale si riducesse sotto il minimo legale. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidata dal socio e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitative costituirà grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile. La società potrà sanare tale irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinuncerà ad una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunciando agli affidamenti diretti da parte del Socio, sciogliendo i relativi rapporti. A seguito della cessazione di tali affidamenti, perderanno efficacia le clausole statuarie ed i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

## **TITOLO II**

### **Capitale - Quote di partecipazione**

#### **Art. 5**

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero). La società è in house. Riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercita su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto se non vi è partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, anche mediante conferimento di beni in natura, o ridotto giusta decisione dei soci in conformità al disposto degli articoli 2481, 2481 *bis*, 2481 *ter* e 2482 e seguenti del Codice Civile.

In caso di aumento di capitale spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; nei limiti di quanto stabilito nel paragrafo precedente l'aumento di capitale potrà essere effettuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il Comune di Genova deve essere proprietario e detenere un numero di quote non inferiore a quello costituente la maggioranza del capitale sociale.

Eventuali soggetti privati che direttamente o tramite società partecipate abbiano missione e attività analoghe a quelle di "BAGNI MARINA GENOVESE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" non potranno detenere quote ad eccezione di partecipazioni prescritte da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di influenza determinante sulla società.

#### **Art. 6**

I diritti sociali, ivi compresi quello di voto, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento di ciascuno.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Se il rappresentante comune non è stato nominato le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari della quota di partecipazione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Il possesso di una quota di partecipazione costituisce di per sé solo adesione al presente atto e alle decisioni prese dai soci in conformità alla legge ed ai presenti patti.

I versamenti per conferimento saranno effettuati a norma di legge dai soci nei modi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

In caso di mancata esecuzione dei conferimenti nei termini stabiliti troverà applicazione il disposto di cui all'articolo 2466 del Codice Civile.

#### **Art. 7**

Nei limiti di quanto stabilito all'art 5 del presente statuto in caso di trasferimento a titolo oneroso gli altri soci avranno il diritto di prelazione.

L'offerta delle partecipazioni dovrà avvenire per lettera raccomandata.

Gli altri soci dovranno dichiarare entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta, sempre mediante lettera raccomandata, se intendono acquistare le partecipazioni.

In caso di più soci disposti all'acquisto le partecipazioni saranno ripartite tra essi proporzionalmente all'ammontare di quelle che in quel momento apparterranno a ciascuno di essi.

Trascorso inutilmente detto termine il socio avrà diritto di cedere liberamente a terzi le proprie partecipazioni.

In caso invece di trasferimento a titolo gratuito, sempre nei limiti di quanto stabilito all'art 5 del presente statuto gli aventi causa del socio donante dovranno ottenere il gradimento da assumersi con decisione dei soci con la maggioranza di cui infra (artt. 10, 11 e 12) entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso.

Il mancato ottenimento del gradimento sarà causa di esclusione dalla Società da esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2473 bis del Codice Civile e con determinazione del valore della sua partecipazione con le modalità di cui all'articolo 27.

#### **Art. 8**

La società istituisce e manterrà in essere, anche dopo l'entrata

in vigore della legge 28 gennaio 2009 numero 2, il libro soci da vidimarsi in conformità al disposto di cui all'articolo 2215 C.C.. Dal Libro Soci dovranno risultare gli anagrafici dei titolari di partecipazioni, nonché il loro domicilio e codice fiscale. Fermo restando la necessità di assolvere all'obbligo di cui all'articolo 2470 C.C., come novellato dalla legge 2/2009, i trasferimenti di partecipazione saranno inefficaci nei confronti della società e i relativi diritti sociali non potranno essere esercitati, se non risulteranno da apposita annotazione da eseguirsi a cura di un Amministratore sul Libro Soci, fatti salvi i diritti di terzi conseguenti alle annotazioni nel Registro imprese.

Gli Amministratori non potranno eseguire annotazioni di trasferimento di partecipazioni a Libro Soci se non risulteranno rispettate le disposizioni di cui all'articolo 5 e 7 delle presenti norme.

Il socio che trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione senza l'osservanza del disposto del citato articolo 5 e 7 delle presenti norme, e senza provvedere, dopo il deposito al Registro Imprese, a consegnare l'intera documentazione legale dell'operazione alla Società, risponderà dei danni sia verso la società che verso i soci. Risponderà parimenti dei danni sia verso la Società che verso i Soci l'Amministratore che abbia provveduto ad eseguire annotazioni di trasferimento di partecipazioni, senza aver preventivamente ottenuto la documentazione legale comprovante il trasferimento della partecipazione, e verificato il rispetto dei patti di cui all'articolo 5 e 7 delle presenti norme.

### **TITOLO III**

#### **Decisione dei Soci**

##### **Art. 9**

Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni di cui all'articolo 2479 del Codice Civile e quelle previste dagli articoli dal 33 al 37 del presente statuto.

Tali decisioni potranno essere assunte, salvo quelle inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 2479 C.C. ed il suo voto vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Non possono partecipare alle decisioni dei soci in qualunque modo assunte ivi comprese quelle assembleari, i soci morosi.

Il metodo da utilizzarsi per l'assunzione delle decisioni dei soci è scelto dall'organo amministrativo.

##### **Art.10**

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari e/o astenuti e l'eventuale motivazione della loro decisione;
- la sottoscrizione di tutti i soci sia consenzienti, sia astenuti che contrari.

La decisione si intenderà adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

#### **Art. 11**

Nel caso in cui si opti per il consenso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione;
- le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi alla ricezione dovranno far pervenire alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto nella quale dovranno aver espresso il proprio voto o l'astensione indicandone, se del caso, la motivazione.

La mancata trasmissione nei termini di cui sopra alla società della propria determinazione da parte del socio equivarrà a voto contrario.

Le trasmissioni previste dal presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo o sistema di comunicazione che consenta comunque il riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e posta elettronica.

Le decisioni si intenderanno adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

#### **Art. 12**

L'assemblea viene convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia, quale indicato nel relativo avviso, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e le materie da trattare.

Potrà essere prevista altresì una riunione di seconda convocazione nell'ipotesi di diserzione della prima con le relative indicazioni di cui sopra.

Saranno tuttavia valide le deliberazioni adottate quando ad esse partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione dovrà essere conservata nel libro delle decisioni dei soci di cui all'art. 2478 codice civile.

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza della maggioranza del

capitale sociale e delibererà a maggioranza assoluta e nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del Secondo Comma dell'articolo 2479 del C.C. con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'Assemblea avrà competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge, nonché:

- \* sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% (tre per cento) del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla Società per i quali dovranno essere esplicitate le fonti di finanziamento;

- \* sull'approvazione dei piani programmatici, del budget di esercizio e degli investimenti;

- \* sulla responsabilità e sul compenso di Amministratori e Sindaci.

Qualora la Società sia amministrata da un Amministratore Unico saranno di competenza dell'assemblea dei soci anche le decisioni sui seguenti atti:

- \* i piani programma annuali e pluriennali ed il budget d'esercizio;

- \* la politica generale degli investimenti e dei prezzi;

- \* le riorganizzazioni aziendali comportanti eventuali riduzioni di personale;

- \* le convenzioni e gli accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società;

- \* l'acquisto o la sottoscrizione, nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o in altri Enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o di rami aziendali;

- \* l'assunzione o il licenziamento di dirigenti e la decisione su procedure disciplinari nei loro confronti;

- \* l'eventuale nomina o revoca del Direttore Generale e l'approvazione - su proposta dell'Amministratore Unico - del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore Generale, dei dirigenti e di altri dipendenti.

#### **Art. 13**

L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore anagraficamente piu' anziano o dall'Amministratore Unico o, in caso di suo impedimento o di assenza, da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente verifica la regolarità della convocazione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea puo' nominare, su proposta del Presidente un Segretario e, occorrendo, uno o piu' scrutatori anche non soci. Nelle ipotesi previste dall'art. 2480 del C.C., nonché negli altri casi previsti dalla legge, il verbale e' redatto da Notaio.

#### **Art. 14**

Le decisioni dei soci in qualunque modo adottate dovranno essere

trascritte senza indugio nel libro relativo.

#### **TITOLO IV**

##### **Amministrazione**

##### **Art. 15**

L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico.

Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e secondo quanto previsto dalla normative vigente in materia, l'organo amministrativo può essere costituito da un Consiglio di Amministrazione; in tale ipotesi, l'Assemblea della Società dispone che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di amministratori fino ad un massimo di tre.

La scelta degli amministratori dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento Attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. I componenti dell'organo amministrativo dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio potrà attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente solo se preventivamente autorizzata dall'assemblea.

La carica di Vice Presidente potrà essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio, se a ciò non avranno provveduto i soci con loro determinazione, nomina nel proprio seno il Presidente; può altresì nominare il Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso, fissandone l'emolumento.

Non è possibile istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società; è altresì limitata ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Tutti gli amministratori possono essere anche non soci e la durata in carica dell'Organo Amministrativo verrà stabilita al momento della nomina con decisione dei soci.

Non è consentito in deroga all'art. 2475, terzo comma, del Codice Civile che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, decadrà l'intero Consiglio.

Nel caso in cui siano nominati uno o più amministratori il venir meno per qualsiasi causa anche di un solo amministratore, determinerà la decadenza anche degli altri.

Sia nell'ipotesi di sostituzione del Consigliere venuto meno, sia nell'ipotesi di nomina del nuovo organo amministrativo, spetterà ai soci, con propria decisione da assumersi a sensi dell'art. 9,

10 e 11 delle presenti norme provvedere in merito.

**Art. 16**

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione operante in modo collegiale, le decisioni dello stesso che si rendessero necessarie potranno essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 2475 ultimo comma C.C., inderogabilmente di competenza del Consiglio di Amministrazione quale organo collegiale.

**Art. 17**

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei Consiglieri consenzienti;
- l'indicazione dei Consiglieri contrari o astenuti e, se del caso, la motivazione della loro determinazione;
- la sottoscrizione di tutti i consiglieri sia consenzienti, sia astenuti sia contrari.

La decisione si intenderà adottata con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

**Art. 18**

Nel caso in cui si opti per il consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione;
- le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Consiglieri i quali entro i cinque giorni successivi alla ricezione dovranno far pervenire alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto nel quale dovranno aver espresso il proprio voto e, se ritenuto opportuno, la relativa motivazione.

La mancata trasmissione nei termini di cui sopra alla società della propria determinazione da parte degli Amministratori equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste dal presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo o sistema di comunicazione che consenta comunque il riscontro della spedizione e del ricevimento compresi fax e posta elettronica.

Le decisioni si intenderanno adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

**Art. 19**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per la trattazione delle materie di propria competenza, presso la sede sociale o in altro luogo purchè in Italia quale verrà indicato nell'avviso di

convocazione su richiesta del Presidente o dell'Amministratore piu' anziano in età.

La Convocazione del Consiglio di Amministrazione e' fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nel caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni liberi prima a ciascun amministratore e a ciascun sindaco.

Per la validità delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia a ciascuno consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonche' sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio di amministrazione si considererà avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello di colui che presiede. Il Consiglio puo' avvalersi dell'opera di un Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei propri membri.

Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da processi verbali redatti dal Segretario, e nei casi di legge dal Notaio.

#### **Art. 20**

Le risultanze delle decisioni degli amministratori, siano esse adottate con il sistema della consultazione scritta che del consenso espresso per iscritto che con delibera consiliare, anche se redatte da Notaio dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### **Art.21**

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione essendo ad esso demandato tutto cio' che per legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione entro i limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile espressamente richiamato nella fattispecie, puo' delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato determinandone i limiti della delega.

#### **Art. 22**

##### **Compensi degli Amministratori**

Agli amministratori oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni potrà essere corrisposta una indennità annua complessiva che verrà determinata dai soci in

occasione della nomina o con apposita decisione, nei limiti previsti dalle vigenti normative.

Non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberate dopo lo svolgimento dell'attività.

Non potrà, altresì, essere corrisposto, ai componenti degli organi sociali, alcun trattamento di fine mandato.

#### **TITOLO V**

##### **Rappresentanza legale e firma sociale**

###### **Art. 23**

La rappresentanza legale e la firma sociale competono all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato nei limiti della delega.

#### **TITOLO VI**

##### **Organo di controllo o revisore**

###### **Art. 24**

Dovrà sempre essere nominato un revisore od un organo di controllo che avrà tutti i poteri e i doveri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis Codice Civile.

Ad esso sono comunque applicabili gli articoli 2406 e 2407 del Codice Civile.

Nei casi consentiti dalla legge, l'Organo di controllo dovrà essere, di norma, monocratico.

Salvo il caso in cui sia stato nominato il revisore, i componenti dell'organo di controllo dovranno avere i requisiti previsti dalla Legge per eseguire il controllo legale dei conti e dovrà essere garantito l'equilibrio di genere in coerenza con quanto stabilito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

#### **TITOLO VII**

##### **Recesso ed esclusione**

###### **Art. 25**

Nei casi previsti dalla Legge e dalle presenti norme compete al socio il diritto di recesso.

L'intenzione del socio di esercitare il recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscriversi nel Registro delle Imprese esso potrà essere esercitato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal momento in cui il socio è venuto a conoscenza del fatto.

La partecipazione del recedente non può essere ceduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

Salvo quanto sopra precisato la manifestazione di volontà di recedere pervenuta alla Società è irrevocabile.

I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della

propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 27.

#### **Art. 26**

Ad eccezione del caso di società partecipata esclusivamente da due soggetti, ipotesi in cui l'esclusione potrà essere pronunciata esclusivamente dall'Autorità Giudiziaria su istanza di parte, con decisione dei soci da assumersi con uno dei metodi previsti dalle presenti norme con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale escluso dal computo la quota di partecipazione del socio escludendo può essere escluso per giusta causa il socio che:

- 1) sia dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva;
- 2) sia sottoposto a procedure concorsuali;
- 3) operi direttamente o attraverso società controllata senza il consenso degli altri soci in concorrenza con la società;
- 4) non abbia ottenuto il gradimento di cui all'articolo 7 ultimo comma delle presenti norme.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica salvo opposizione avanti l'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Al socio escluso compete la liquidazione della quota determinata secondo quanto previsto all'articolo 27 delle presenti norme.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di liquidazione della quota del socio escluso mediante riduzione del capitale sociale.

#### **Art. 27**

I soci receduti od esclusi hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso sarà a tal fine determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento del recesso o dell'esclusione, in particolare della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali posseduti e di ogni altra circostanza normalmente considerata per la determinazione del valore di partecipazioni societarie. In caso di disaccordo sulla determinazione del valore lo stesso sarà determinato con relazione giurata da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, ad istanza della parte più diligente. Il rimborso della partecipazione deve essere effettuata entro centoottanta giorni dalla comunicazione di recesso e/o di esclusione.

Nei limiti di quanto disposto dall'articolo 5, il rimborso potrà altresì avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla partecipazione di ciascuno o, nel caso in cui alcuno rinunci, anche in modo non proporzionale, ovvero da un terzo concordemente individuato dai soci stessi.

Al fine di cui sopra l'organo amministrativo dovrà offrire a tutti i soci l'acquisto della partecipazione del recedente o dell'escluso.

Il rimborso potrà altresì avvenire mediante utilizzo di riserve disponibili e nella sola ipotesi di recesso anche mediante riduzione del capitale sociale.

**TITOLO VIII**  
**Bilancio Utili**

**Art. 28**

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti di bilancio dedotto il 5% (cinque per cento) destinato a fondo di riserva legale sino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione o destinati a riserva giusta le decisioni dei soci.

Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato con decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società il termine di cui sopra potrà essere maggiore, ma comunque non superiore a centoottanta giorni: in questo caso gli amministratori segnaleranno nella loro relazione o nella nota integrativa le ragioni della dilazione.

**Art. 29**

Il pagamento dei dividendi e' effettuato nei modi, luogo e termine stabiliti dall'Organo Amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della società.

**Art. 30**

Nei modi e termini di legge potranno essere richiesti ai soci finanziamenti.

I finanziamenti fatti dai soci alla società non sono produttivi di interessi.

Il rimborso dei finanziamenti ai soci e' disciplinato dall'articolo 2467 del Codice Civile.

A sensi dell'art. 88 T.U. 22 Dicembre 1986 n. 917 come modificato dal D. Lgs. 12 Dicembre 2003 n. 344 non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale dai soci ne' la rinuncia da parte dei soci a crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

**TITOLO IX**  
**Titoli di debito**

**Art. 31**

Con deliberazione assembleare da assumersi con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo potranno essere emessi nei modi e termini di legge titoli di debito.

**TITOLO X**  
**ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO - INDIRIZZI STRATEGICI E**  
**GESTIONALI**

**Art. 32**

La società indica la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento esercitato dal Comune di Genova negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura

degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese.

Il Comune di Genova esercita un controllo mediante apposita struttura designata dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova. La società adotta procedure di pianificazione pluriennale, previsione annuale, consuntivazione secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune stesso e fornisce la documentazione e/o ogni altra informazione idonea nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento sui controlli delle società partecipate del Comune di Genova e le relative linee guida.

#### Art. 33

Il Consiglio Comunale, con il Documento Unico di programmazione (DUP), di cui all'articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., definisce preventivamente gli indirizzi strategici e gestionali a cui la società deve tendere nell'arco temporale del triennio.

#### Art. 34

Per la definizione degli indirizzi di cui all'articolo 33, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione trasmette, entro il 15 ottobre di ogni anno, la Relazione Previsionale Aziendale.

La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;
- e) il piano annuale delle assunzioni articolato su base triennale e corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati di cui all'articolo 8 [del Regolamento sui controlli delle società partecipate del Comune di Genova];
- f) il piano annuale degli acquisti.

#### Art. 35

La società sulla base degli indirizzi strategici e gestionali approvati nel Documento Unico di Programmazione (DUP), approva il Piano Operativo Aziendale (POA) contenente gli obiettivi specifici assegnati alla dirigenza e al personale, nel termine di sessanta giorni dall'approvazione dei documenti previsionali e programmatici del Comune di Genova relativi allo stesso esercizio.

Il Piano Operativo Aziendale è il documento che riporta la declinazione degli indirizzi strategici e gestionali del DUP in obiettivi operativi, assegnati ai dirigenti aziendali ed individuati secondo i diversi aspetti:

- a) economico - patrimoniali;
- b) organizzativo - gestionali;
- c) qualità dei servizi e prestazioni aziendali.

#### Art. 36

La struttura comunale dedicata al controllo supporta la Giunta e il Consiglio Comunale nelle attività di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 33.

#### Art. 37

La società relaziona sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati nell'anno e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive nel rispetto dei tempi previsti per la deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000.

La relazione si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.

L'organo consiliare con deliberazione di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000, concernente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, provvede ad effettuare per ciascuna società controllata la ricognizione sullo stato di attuazione degli indirizzi strategici di cui all'articolo 33 del presente Statuto e dà atto del permanere delle condizioni di solidità economico-patrimoniali in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente.

### **TITOLO XI**

#### **Scioglimento e liquidazione**

#### **Art. 38**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, i soci con delibera assembleare costituente modifica del presente atto costitutivo delibereranno le modalità della liquidazione e nomineranno uno o più liquidatori determinandone i poteri.

### **TITOLO XII**

#### **Disposizioni Generali**

#### **Art. 39**

Per quanto non espressamente contemplato nei presenti patti si

fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.  
In assenza del libro soci e/o in relazione al disposto delle  
inderogabili norme di legge, tutti i riferimenti del presente  
Statuto all'iscrizione nel libro dei soci, devono intendersi  
sostituiti con il deposito presso il competente registro delle  
imprese.

F.to: Daniele Camino

F.to: Andrea Guglielmoni Notaio